

C.4.1

Volume max = 3371 mc (di cui mc 1775 ancora da realizzare);

Rc = 0,50;

Ds = m 20,00;

Dc = m 5,00; è ammessa l'edificazione a confine (Dc = 0) dell'area oggetto di cessione. Per bassi fabbricati con Hmax pari o inferiore a m 3,00 è consentita la disposizione su confine o ad una distanza inferiore a m. 5,00 senza assenso del confinante;

D = m 10,00;

Hmax = m 8;

N piani = max 2 fuori terra;

Parcheggio = mq 1/10mc di volume residenziale;

Verde privato = 50% dell'area libera da edificazione.

Le tipologie edilizie ammesse sono:

- Edifici in linea;
- Ville singole;
- Ville bifamiliari;
- Ville a schiera.

Nel caso il soggetto richiedente il permesso di costruire intenda rilocalizzare o modificare le aree da destinare a parcheggio e verde pubblico e, comunque, ove l'Amministrazione Comunale ne vedesse la necessità, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione della capacità edificatoria residua è subordinato alla preventiva formazione di strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.). Nell'ambito della convenzione edilizia da stipulare per l'attuazione delle previsioni suddette, deve essere stabilita in anni 5 (cinque) la durata della stessa, quale completamento delle previsioni complessive del PRG. Il S.U.E. prevede la cessione di mq 2100 a verde pubblico e di mq 1800 a parcheggio. L'edificazione del lotto è soggetta ai disposti della Dlgs 42/2004.